

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 100 DEL 14/03/2023

Proposta PDTD/2023/104 del 13/03/2023

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
Il Direttore Dott. Roberto Puggioni

OGGETTO: Liquidazione indennizzo per la macellazione obbligatoria/abbattimento di "ovini suscettibili" alla Scrapie, a favore del Sig. C. G., codice aziendale IT062OR079

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Francesca Sechi	
Il Responsabile del Procedimento	Dott. Enrico Vacca	
Il Responsabile della Struttura proponente	Dott. Roberto Puggioni	(firma apposta in calce)

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 5 di Oristano

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTE:

- la Deliberazione n. 36/47 del 31 agosto 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi Sanitari;
- la Deliberazione n.46/28 del 25 novembre 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha disposto la costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.5 di Oristano individuando la sede legale in Oristano, via Carducci n.35;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/41 del 30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D.Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano n.1 del 5 gennaio 2022 con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le Deliberazioni nn. 272 e 273 del 22/07/2022 con le quali si è provveduto alla nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della ASL n. 5 di Oristano rispettivamente nelle persone della Dott.ssa Rosalba Muscas e del Dott. Antonio Maria Pinna;

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale ATS n. 11 del 18/01/2017 e n. 22 del 06/02/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 204 del 31/03/2020 relativa al conferimento al Dott. Roberto Puggioni dell’incarico provvisorio e temporaneo di Direttore del Dipartimento Territoriale di Prevenzione Zona Centro;

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario ATS n. 271 del 16/04/2021 e n. 818 del 29/10/2021 (Proroga degli incarichi provvisori e temporanei di direzione dei Dipartimenti ATS), nonché la nota Prot. P.G./2022/8144 del 04/03/2022, a firma dei Direttori Generali delle ASL di Oristano, Nuoro e Ogliastra, relative alla proroga dell’incarico provvisorio e temporaneo di Direttore del Dipartimento Territoriale di Prevenzione Zona Centro;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL di Oristano n. 108 del 12/04/2022, sulla presa d’atto della nota Prot. P.G. 2022/8144 del 04/03/2022 ad oggetto: “Proroga incarico al Dott. Roberto Puggioni Direttore del Dipartimento di Prevenzione Z.C. per l’arco temporale utile all’adozione e implementazione dell’atto Aziendale”;

VISTE le seguenti note dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale - Direzione Generale della Sanità:

- Prot. n. 32318 del 24/12/2021, avente ad oggetto "L.R. 11/09/2020, n. 24 Vigenza delle

articolazioni organizzative" nella quale si conferma, nelle more dell'adozione dell'Atto Aziendale delle nuove Aziende Sanitarie e al fine di garantire la continuità assistenziale ed amministrativa, la vigenza delle articolazioni aziendali presenti al 31/12/2021 in ATS Sardegna;

- Prot. n. 277 del 05/01/2022, avente ad oggetto: "L.R. 11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa", nella quale si ribadisce la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio sanitarie Locali (ASL) e dell'Azienda regionale della Salute (ARES), costituite a far data dal 01/01/2022;

RICHIAMATE le "Disposizioni transitorie" di cui all'art. 33 e le "Norme finali di rinvio" di cui all'art. 34 dell'Atto Aziendale definitivo adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 26 del 24/01/2023 e dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24, con DGR n. 3/41 del 27/01/2023;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PRESO ATTO dell'istruttoria agli atti d'ufficio svolta dal Veterinario Ufficiale Dott. Cosimo Bussu responsabile dei provvedimenti di carattere ordinatorio e cautelare di cui al D.Lgs 27/2021 predisposti a seguito di sospetta o rilevata non conformità in materia di sanità animale nonché delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di cui al Reg. UE 2016/429, presso l'azienda zootecnica identificata dal codice IT062OR079;

VISTO il Reg. CE 999/2001 del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e le successive modifiche e integrazioni;

VISTE le "Linee Guida per la lotta alle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) negli allevamenti ovini e caprini" (0019259-11/08/2021-DGSAF-MDS-P tramesse con nota del Ministero della Salute Classif: I.1.a.e./2021/16, firmata il 09.08.2021);

CONSIDERATO che le sopra citate disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della Scrapie classica prevedono, tra l'altro, l'abbattimento e distruzione degli "animali suscettibili" alla Scrapie o in deroga, la sostituzione dell'abbattimento e distruzione con la macellazione per il consumo umano;

VISTI la Legge 02.06.1988, n. 218, il Decreto ministeriale 20.07.1989, n. 298 e il Decreto ministeriale 19.08.1996, n. 587 che disciplinano i criteri per il calcolo del valore di mercato per gli animali abbattuti a seguito di alcune malattie infettive e diffuse;

ACCERTATA la presenza di un focolaio di Scrapie classica nell'allevamento del Sig. C. G., codice aziendale IT062OR079 a seguito del quale, con Provvedimento Sanitario Ordinatorio della ASL, è stata disposta la macellazione obbligatoria/abbattimento dei capi suscettibili alla malattia;

VISTE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/1 del 22.07.2014 e le correlate note del Servizio "Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare" della Regione, n. 7143 del 18.03.2015 e n. 25392 del 09.11.2015, con le quali "si ritiene di dover autorizzare le ASL, in quanto autorità competenti, ad effettuare le erogazioni degli indennizzi a qualunque titolo effettuati in base alla normativa vigente". "La Regione provvederà, comunque, al rimborso delle somme erogate dietro specifica richiesta della ASL competente corredata della documentazione della spesa sostenuta";

RITENUTO pertanto di dover procedere, a favore del proprietario degli animali macellati obbligatoriamente/abbattuti, alla liquidazione delle corrispondenti indennità:

- per gli animali macellati/abbattuti l'indennità è calcolata sulla base del "valore di mercato, riferito alla data dell'Ordinanza di abbattimento, ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'ISMEA", corrispondente al "periodo terminante" il 23.10.2022, al netto dell'importo ricavato dall'allevatore a seguito dell'utilizzazione delle carni o della vendita delle stesse, come risultante nel verbale di stima analitica predisposto dal Veterinario Ufficiale competente sull'azienda zootecnica in questione;

ATTESTATA la piena esecuzione del Provvedimento Sanitario Ordinatorio di macellazione dei capi suscettibili, il rispetto delle norme sanitarie da parte dell'allevatore e stabilito l'ammontare delle indennità da corrispondere all'allevatore";

STABILITO che la spesa complessiva di € 14.726,60 (quattordicimilasettecentoventisei/60), derivante dal presente atto, dovrà essere imputata sul Conto A505010204, "rimborsi agli allevatori per indennità abbattimento animali" e successivamente rendicontata al competente Assessorato Regionale per l'ottenimento del rimborso alla ASL n. 5 di Oristano;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente:

- 1) **DI LIQUIDARE** la somma complessiva di € 14.726,60 (quattordicimilasettecentoventisei/60) in favore del Sig. C. G., codice aziendale IT062OR079, a titolo di indennizzo per la macellazione obbligatoria/abbattimento degli "ovini suscettibili" alla Scrapie classica;
- 2) **DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2023 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
5_DPREV (Dipartimento di Prevenzione)	1	A505010204 (Rimborsi agli allevatori per indennità abbattimento animali)	DPC060104 (CENTRO COMUNE SANITÀ ANIMALE – ORISTANO)	€ 14.726,60

CIG:

CUP:

- 1) **DI AUTORIZZARE** la S.C Gestione Finanziaria - Ciclo Passivo all'emissione dei relativi mandati di pagamento;
- 2) **DI TRASMETTERE** copia della presente Determinazione alla S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
Dott. Roberto Puggioni

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- 1) Richiesta di indennizzo da parte dell'allevatore

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 5 di Oristano dal 14/03/2023 al 29/03/2023

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico-Amministrativo ASL n. 5 di Oristano (o suo delegato)

Il Delegato

Dott./Dott.ssa _____